



**UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI  
SEGRETERIA TERRITORIALE**

Salerno 84127  
via L.Petrone, 33  
tel: 089/405058  
fax: 089/405157  
web: [www.uilfplsalerano.it](http://www.uilfplsalerano.it)  
mail: [salerno@uilfpl.it](mailto:salerno@uilfpl.it)  
pec: [salerno@pec.uilfpl.it](mailto:salerno@pec.uilfpl.it)  
C.F. 95076050657

**Salerno, lì 08 gennaio 2021**

**Ai Sigg. Sindaci  
Ai sigg. Presidenti Comunità Montane  
Al sig. Presidente della Provincia  
Ai Segretari Comunali  
Ai Dirigenti/Responsabili di Area  
Agli R .S.U./R. S.A /agli ISCRITTI UIL FPL  
Enti Locali della provincia di  
SALERNO**

**Oggetto: Le novità in materia di personale nella legge di bilancio 2021**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 è stata pubblicata la legge n. 178 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Abbiamo ritenuto utile estrapolare da tale corposo provvedimento, composto da un articolo 1 ad oggetto “ Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni” con 1150 commi e da ulteriori 19 articoli e 6 allegati, e riportare sinteticamente tutto quanto ha interessato le normative sulla gestione del **PERSONALE** .

Analogamente entro il 31 dicembre è stato adottato il provvedimento di fine anno definito comunemente “Mille proroghe” , decreto legge n. 183.

Essendo un D.L. e quindi un provvedimento soggetto ad approvazione legislativa e quindi a possibili modifiche ed integrazioni, ci riserviamo a breve di approfondire con successiva nota gli aspetti più rilevanti riguardanti sempre il personale della pubblica amministrazione ed in particolare quello delle Autonomie Locali.

**1- (art. 1, commi da 797 a 802): Assunzioni per il potenziamento servizi sociali**

Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) **un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato**

dall'ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) **un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato** dall'ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

**Entro il 28 febbraio di ogni anno**, ciascun ambito territoriale anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai Comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito, facendo riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

**I contributi sono attribuiti annualmente, a decorrere dal 2021**, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli stessi contributi non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle predette informazioni.

Per tali finalità a valere sulle risorse statali e nel limite delle stesse i Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli di spesa di personale

Ricordiamo che ai sensi dell'art.57 c.3-septies del D.L. 104/2020 a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, **non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia** di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

Fino al 31/12/2023, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno è prevista **inoltre** la possibilità di indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ovvero: a) risulti titolare, successivamente al 28/08/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31/12/2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

## **2- (art.1 ,commi da 292 a 295) Stabilizzazione LS.U.**

Nell'anno 2021 le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000, e all'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 280/1997, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, **possono assumere a tempo indeterminato gli stessi lavoratori**, da inquadrare nei profili professionali delle categorie "A e B", che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Le predette assunzioni a tempo indeterminato, **anche con contratti di lavoro a tempo parziale**, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di

fabbisogno del personale.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h), della L. n. 145/2018, ovvero:

d) finanziamento a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;

e) per le assunzioni a tempo indeterminato, **pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile**, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28;

f) **pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente**, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali;

g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti interessati, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della L. n. 296/2006, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni.

**fino al 31/03/2021**, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, **anche in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale, in qualità di lavoratori soprannumerari, nonché ai vincoli assunzionali** previsti dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 495, della L. n. 160/2019.

**3- (art. 1 commi 69 e 70) Assunzione di personale a tempo determinato per i procedimenti finalizzati agli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.**

Per l'anno 2021, al fine di consentire ai Comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (detrazione fiscale del 110%), è consentita l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale **e per la durata massima di un anno**, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che gli stessi Comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

I Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché di **quelle statali che verranno assegnate a ciascuno** con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante riparto in misura proporzionale **sulla base delle motivate richieste dei Comuni stessi**, da presentare al Ministero dello sviluppo economico **entro trenta giorni ( 30/01/2021)** dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021.

**4- (art.1 comma 993) Assunzioni a tempo determinato polizia locale.**

Per l'anno 2021, le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato **a tempo determinato** del personale della Polizia Locale

di Comuni, Unioni di Comuni e Città Metropolitane, **non si computano ai fini delle limitazioni finanziarie** stabilite dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (vincolo spesa lavoro flessibile).

#### **5 - ( art.1. comma 994) Straordinario personale polizia locale**

Viene estesa fino a **tutto il 2021** la disposizione di cui all'art. 115, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che ha disposto l'esclusione dal limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 delle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19.

#### **6- (art. 1 comma 870): risparmi buoni pasto e salario accessorio anno 2019 per lavoro flessibile.**

In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, **non utilizzate nel corso del 2020**, nonché **i risparmi derivanti dai buoni pasto** non erogati nel medesimo esercizio possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Per gli Enti Locali, è già previsto che i risparmi da lavoro straordinario dell'anno precedente confluiscono nel fondo per le risorse decentrate dell'anno successivo, in deroga al limite al trattamento economico accessorio, per cui per gli stessi si fa riferimento ai buoni pasto e alle altre indennità non corrisposte.

#### **7- (Art. 1 comma 818): Controlli rispetto norme Covid-19 nell'ambito dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale**

Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, dal 1° gennaio 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, **ai dipendenti comunali individuati ai sensi dei commi da 1 a 3, art. 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)**, possono essere conferite le funzioni di controllo, nonché di accertamento, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale, come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19.

#### **8- (art.1 comma 958): Abrogazione misure "Legge concretezza" per il contrasto dell'assenteismo.**

Vengono abrogate le disposizioni della Legge n. 56/2019 relative al contrasto dell'assenteismo nella pubblica amministrazione, che prevedevano l'introduzione di **sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai luoghi di lavoro.**

#### **9- ( art.1 comma 959):Incremento risorse per i rinnovi contrattuali.**

Vengono incrementati gli stanziamenti nel bilancio statale per i rinnovi contrattuali a decorrere dal 2021.

Per il personale dipendente dagli Enti Locali e Sanità gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019/2021 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, la cui quantificazione è effettuata dai comitati di

settore, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Le risorse aggiuntive previste, pari a 400 milioni di Euro, oneri contributivi ai fini previdenziali e IRAP compresi (oltre ai 3.375 milioni precedentemente stanziati dalle leggi di bilancio 2019 e 2020), consentiranno di riconoscere incrementi delle retribuzioni medie dei dipendenti pari a circa il 4,07%, a decorrere dal 2021.

Questi aumenti dovranno comunque riassorbire gli importi già stanziati sia per la vacanza contrattuale che per l'elemento perequativo in godimento.

Esprimendo la sempre pronta disponibilità di questa Organizzazione si porgono deferenti ossequi.

Il Segretario Generale UILFPL

Donato Salvato